

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E. prot DVA - 2014 - 0009206 del 31/03/2014
Spett.le Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare


dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

OGGETTO: Istanza per l'avvio alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "Impianto solare termodinamico della potenza lorda di 55 MWe, denominato FLUMINI MANNU, ed opere connesse".
CONTRODEDUZIONI.

Viste le osservazioni inviate alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare da parte del Comune di Villasor - Area Tecnica - Servizio Urbanistica e Gestione Territorio, si riportano i seguenti approfondimenti e delucidazioni.

Nel parere istruttorio di controllo tecnico/osservazioni, si legge:

- *"Da una verifica del fascicolo pervenuto a questo Ente in data 25.11.2013, prot. 11196, si è constatato che l'intervento proposto, per dimensione, caratteristiche e morfologia è un impianto di tipo "Industriale" finalizzato principalmente alla produzione e la vendita di energia elettrica e giacché da ubicarsi secondo il vigente P.d.F. in zona "E" agricola pastorale, comportante inevitabilmente variante allo strumento urbanistico generale, da assoggettare propedeuticamente a verifica di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica)."*
- Profilo della Pianificazione:
 - *Piano Paesaggistico Regionale*
...omissis...*Le aree interessate dalle opere in progetto insistono su ambiti cartografati definiti "Aree ad utilizzazione agro-forestale" e interessati dalla presenza di Colture erbacee specializzate, aree agroforestali, aree incolte.*
...omissis...
dalla lettura delle NTA risulta evidente che la destinazione e l'intervento previsti dal progetto sono in aperto contrasto con le previsioni del PPR:
 - *Gli elementi vincolanti sopra citati, imposti da uno strumento di Pianificazione territoriale di coordinamento, quale il Piano Paesaggistico risulta essere ai sensi del vigente codice dei B.B.C.C., sono del tutto ignorati e sottaciuti nell'ambito della Relazione Paesaggistica, la quale elude anche la citazione di specifici vincoli paesaggistici. Nell'area è presente infatti il "Rio Gora Manna", rientrante nell'elenco delle acque pubbliche (regio decreto n. 1775/1933 e s.m.i.), quindi le relative fasce spondali dei m.150 dei corsi*



d'acqua, sono tutelate con vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera c, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), analogamente alle sponde dei corsi d'acqua "Canale Rio Nou", "Gora S'Acqua Frisca", "Riu Porcus", tutelate dall'art. 143 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. per effetto dell'art. 17, comma 3°, lettera h, delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR - 1° stralcio costiero), esecutivo con DPR del 7 settembre 2006, n. 82.

• Profilo Urbanistico:

- *Strumento generale vigente: Programma di Fabbricazione (PdF)*

...omissis...

Si osserva che l'intervento proposto, interessante un'area complessiva dell'estensione di circa 269 ha, di cui circa 209 ha, ricadente nel territorio comunale di Villasor e precisamente nelle località: "Rio Porcus", "Giva Molas", "Crabili Atzori", "Sartu Bia Montis" al confine con limite territoriale del Comune di Decimoputzu, ricade secondo il vigente P.d.F. (Programma di Fabbricazione) in zona "E" (agricole - pastorali) e pertanto non è coerente con quanto citato nell'art. 20 delle Norme di Attuazione allegate al vigente P.d.F approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n°25 del 29.04.1986, giusto Decreto Assessoriale n°545 del 15.04.1987 e pubblicato sul BURAS in 22.07.2002 e ss.mm.ii.;

...omissis...

L'intervento in argomento inoltre, non è neanche rispondente all'art. 13-bis, comma 2, della Legge Regionale 21 novembre 2011, n° 21, (modifica della L.R. 4/2009 Piano Casa),

...omissis...

Si evidenzia inoltre, che il perimetro dell'area oggetto d'intervento (compresa l'area di occupazione provvisoria su cui dovrà essere allestito il cantiere), ingloberà al suo interno diversi tratti di viabilità rurale comunale quali: "Strada comunale di Samassi", "Strada comunale di Serramanna", "Strada vicinale de Campunga", "Strada vicinale de Giviamolas", "Strada comunale di Vallermosa" o "Bia Montis", "Strada vicinale S'acqua Callenti", "Strada Casteddu", che alla stessa stregua del tratto di "Strada Comunale Bia Montangia", già evidenziata negli elaborati progettuali con la denominazione di strada comunale "Decimoptzu-Villacidro", di cui è stata proposta la deviazione in area ricadente nel territorio del Comune di Decimoptzu, occorrerà richiedere la rispettiva sdemanializzazione, e unitamente proporre un ulteriore studio degli eventuali percorsi alternativi, da concertare con il Servizio del Patrimonio comunale, e che comporteranno anche l'aggiornamento del Piano Particolare delle aree da occupare e/o da espropriare. Inoltre parte della stessa area ricade secondo il vigente Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) in zona " Hi1 " (pericolosità idraulica moderata), mentre il tratto dell'elettrodotto a 150 kV che si svilupperà su cavidotto interrato,

dall'impianto solare sino alla Cabina primaria ENEL, ubicata nel centro urbano di Villasor in via Bottega, attraverserà diverse proprietà private e comunali, peraltro non incluse nell'elenco di quelle da occupare e pertanto da indennizzare, nonché zone a pericolosità idraulica, "molto elevata", "elevata" e "media" (Hi2-Hi3-Hi4) che comporteranno propedeuticamente all'inizio delle opere di connessione alla RTN idoneo (artt. 27, punto 3) lett. h - N.d.A. - P.A.I.) "Studio di compatibilità idraulica" di cui all'art. 24 delle Norme di Attuazione del P.A.I.

- **Profilo Urbanistico:**

Premesso che:

il progetto prevede il radicale stravolgimento del paesaggio e del suolo agricolo interessati, come già evidenziato dalla deliberazione Giunta regionale n. 5/25 del 29 gennaio 2013, conclusiva del procedimento di verifica di assoggettabilità relativo ad analogo progetto sul medesimo sito,

...omissis...

Si osserva infine,

l'esigenza di provvedere, propedeuticamente alla verifica della V.I.A di competenza statale, ad uno studio di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S), giacché in un areale di limitata estensione come quello del Medio Campidano ed in particolare nel territorio del Comune di Villasor, esiste un rilevante numero di impianti finalizzati alla produzione di energia rinnovabili.

A tal proposito risulta importante sottolineare, come proprio sulla stessa area oggetto del presente intervento, la soc. SARAS S.p.A. sia già in possesso del permesso di ricerca di "risorse geotermiche" (vedi progetto denominato " IGIA" - Det. Prot. 14857, rep. 421 del 20.06.2013 Ass. dell'industria R.A.S.) per un futuro sfruttamento delle risorse derivanti da fonti geotermiche e da idrocarburi.

Pertanto poiché al momento attuale per il territorio comunale di Villasor non esiste uno Piano ovvero uno studio programmatico che prenda in esame la cumulabilità degli effetti derivanti da tali interventi, i cui progetti vengono individualmente indirizzati ed esaminati solo nell'ambito di procedura di V.I.A., si richiede in forza di quanto disposto dal D. Lgs.152/06 che la cumulabilità di tali effetti siano presi in esame nell'ambito di una procedura di V.A.S., e preliminarmente verifica della V.I.A di competenza statale.

L'impianto sottoposto alla procedura di VIA in oggetto è un impianto solare termodinamico, riconosciuto dalla normativa italiana e comunitaria come impianto a fonte rinnovabile.

Infatti, esso rientra nelle disposizioni per l'applicazione del Decreto Ministeriale 11/04/2008, che stabilisce i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici.

Tale DM, e il successivo DM 6 luglio 2012, sono stati redatti in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".

Si ricorda che il D.Lgs. 387 del 2003 è stato varato in ossequio a precisi impegni internazionali e comunitari sottoscritti dall'Italia (Accordo di Kyoto), ed è ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Il D.Lgs. 387/2003 è norma che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva delle Comunità Europee 2001/77/CE, (con particolare riferimento art. 6) per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità e intende adeguare la normativa in tema di procedure autorizzative relative ad impianti per la produzione di energia rinnovabile nell'ottica di ridurre gli ostacoli normativi e di razionalizzare ed accelerare le conseguenti procedure amministrative.

In particolare, l'art. 12 rende palese l'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella conferenza dei servizi ai fini del rilascio di una autorizzazione unica.

L'art.12 comma 1 del D.Lgs.387/03 stabilisce che *"Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"*.

È così fornita la prova e la dimostrazione di un rilevante interesse pubblico nella autorizzazione e costruzione della centrale termodinamica *Flumini Mannu*, che sarebbe da sola sufficiente a legittimare l'eliminazione del vincolo alla trasformazione del terreno agricolo, come stabilito dall'art. 29 delle norme tecniche di attuazione del PPR della Sardegna, posto che *"All'art.12 D.Lgs. 387/03 va quindi riconosciuto valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 comma 3 della Costituzione, vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"* (TAR Sardegna I, 14.1.2011 n. 37).

Invero, l'art. 29 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, che pone vincoli alla destinazione dei suoli agricoli a fini di costruzione di impianti di produzione di energia rinnovabile, sconta evidenti profili di incostituzionalità, in quanto si pone in manifesto contrasto con l'art.12 comma 7 D.Lgs. 387/2003, laddove esso dispone che *"...Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, c.1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici."*

Sul punto è sufficiente richiamare quanto esposto dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui *"La Consulta aveva puntualizzato come il settore dell'energia eolica fosse da ritenere afferente alla specifica materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e, pertanto, ai sensi c.3 art.117 Cost., rientrasse nell'ambito della legislazione regionale concorrente, in relazione alla quale, lo Stato pone i "principi fondamentali della materia" e ciò al fine di garantire quella uniformità ed unitarietà di sistema che tali settori richiedono, stante la loro natura e la tipologia degli interessi coinvolti mentre le Regioni sono*

chiamate all'adozione della disciplina di dettaglio, nel rispetto dei principi quadro dettati dal legislatore nazionale" (TAR Sardegna, I, 14.1.2011 n. 37).

La disposizione dell'art. 29 lettera a) di cui sopra, infatti, non può essere in contrasto con quanto disposto dall'Allegato I del DM 10.9.2010, e, cioè, con il contenuto sostanziale delle linee guida nazionali, né, a maggior ragione, con l'art.12 del D.Lgs. 387/03.

A tal proposito si ricorda che l'approvazione del testo delle linee guida nazionali da parte della Conferenza unificata Stato Regioni attribuisce ad esse il valore di intesa tra lo Stato ed il sistema delle autonomie regionali e locali su materie e compiti di interesse comune, ai sensi dell'art.9 D.Lgs. 281/97.

Nella gerarchia delle fonti, esse si collocano ad un livello inferiore rispetto ai principi fondamentali della materia che, in ipotesi di legislazione concorrente, l'art. 117, c.3, ultimo periodo, della Costituzione rimette "alla legislazione dello Stato" e quindi, nella fattispecie, alle norme del D.Lgs. 387/03.

Tuttavia, avendo funzione attuativa dei medesimi principi fondamentali, le linee guida rappresentano disposizioni interposte tra le norme statali di principio e la legislazione di (ulteriore) dettaglio regionale, sicchè ove quest'ultima si dovesse porre in contrasto con le prime, sarebbe violato l'art. 117, c.3, della Costituzione.

All'art.12 D.Lgs. 387/03 va quindi riconosciuto valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti art.117, c.3 Cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, cui è da ascrivere la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte rinnovabile (cfr. Cons. Stato, VI, 22.02.2010, n. 1020; TAR Sardegna, I, 14.1.2011, n.37).

Inoltre il D.M.10.9.2010 "Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" all'art. 15.3 prevede che "Ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per se variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico."

In proposito, ad ulteriore definitiva chiarezza sulla possibilità che gli impianti di cui trattasi possano essere allocati in zona agricola, è sufficiente ricordare l'insegnamento della giustizia amministrativa che ha avuto modo di precisare quanto già richiamato (TAR Umbria 15.6.2007 n.518; cfr, in senso analogo, TAR Campania, Napoli, IV, 7.5.2003 n. 5195 e, da ultimo, TAR Veneto, II, 23.11.2012 n.1439).

Il favor legislativo per l'utilizzo di fonti rinnovabili trova, dunque, piena conferma anche nella giurisprudenza; questo perché il vincolo esercitato dal D.Lgs.387/03 sulle legislazioni regionali, oltre a discendere dalla sua qualità di normativa di principio in materia concorrente (cfr. Corte Cost. 15.11.2006, n. 364 e 6.11.2009, n. 282; Cons. Stato, V, 3.2.2010, n.624, ord.), deriva altresì dall'art.117, cc.1 e 2 Cost., rientrandosi in tema di attuazione di impegni assunti in sede comunitaria, oltre che nell'esercizio della competenza statale esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente» (cfr. Corte Cost. 29.5.2009, n.166).

Si ricordi pure che le linee guida nazionali (di cui al D.M.10.9.2010) per il procedimento ex art.12 D.Lgs.387/03 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi, nelle Disposizioni Generali al punto 1.2 testualmente dispongono che *"1.2 Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17"*.

Le limitazioni ed i divieti previsti si riferiscono a:

"17.1 Indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti".

Come è del tutto evidente l'indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti: - non può essere di tipo generale (aree riconosciute dal PPR come ad utilizzazione agroforestale come dispone l'art. 29 lett. a) L.R.8/04) perché tutti i terreni agricoli sono per loro natura ad utilizzazione agroforestale e ciò equivarrebbe ad un divieto assoluto di uso del terreno agricolo; - né può porre condizioni (la dimostrazione della rilevanza pubblica economica e sociale dello intervento) - o, ancora, la dimostrazione della impossibilità di una collocazione alternativa.

In proposito basti ricordare il *dictum* della pronuncia della Corte Costituzionale n. 224 del 11.10.2012 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale di alcune disposizioni normative della Regione Sardegna in quanto *"l'art.12 D.lgs.387/03, attuativo della normativa europea in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, che disciplina la localizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, va qualificato come norma di fondamentale principio nella materia "energia", vincolante anche per le Regioni a statuto speciale"*.

E' così certo che la Regione Sardegna non possa creare norme atte ad individuare soltanto le aree ove è consentita la realizzazione di nuovi impianti, perché *"prevedere il divieto di posizionare gli stessi nelle zone non indicate (ed in particolare in quelle agricole) finisce per comportare il rovesciamento del principio generale contenuto nell'art.12 c.10 D.Lgs.387/03"* (Corte Cost. 11.10.2012 n.224).

Il quesito sul fatto se sia possibile o meno localizzare un impianto di produzione di energia rinnovabile anche in zone classificate come agricole dagli strumenti urbanistici o se invece occorra preventivamente approvare una variante al Piano Regolatore Generale Comunale, o Piano di Fabbricazione Comunale nel caso in oggetto di Villasor, è stato proposto ripetutamente dai soggetti interessati alla Magistratura Amministrativa.

Risposte esaustive provengono dalla giurisprudenza che si è occupata della questione.

In particolare il TAR dell'Umbria, con la pronuncia n. 518 del 15 giugno 2007 ha così deciso:

"i Comuni possono prevedere, nell'esercizio della loro discrezionalità in materia di governo del territorio, zone specificamente destinate ad impianti per la produzione di energia rinnovabile: tuttavia, in mancanza di una simile previsione confermativa, in base all'art. 12, comma 7, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, detti impianti possono essere localizzati, senza distinzione

(almeno per quanto riguarda la valutazione di compatibilità urbanistica), in tutte le zone agricole.

Conseguentemente, la mancanza di una specifica espressa previsione localizzativa nel PRG, non può determinare l'incompatibilità urbanistica di un impianto di produzione di energia rinnovabile ubicato in zona a destinazione agricola".

Il favor legislativo per l'utilizzo di fonti rinnovabili trova, dunque, piena conferma anche nella giurisprudenza. Le pronunce reperite ribadiscono l'esattezza dell'interpretazione letterale dell'art. 12 comma 7 D.Lgs. 387/2003, chiarendo che, in linea generale, gli impianti di produzione di energia rinnovabile possono sempre essere installati anche in zona agricola, senza che sia necessario prevedere preventivamente tale localizzazione a livello di strumento urbanistico.

Ne consegue che laddove il Comune nulla preveda in tema di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, la loro localizzazione è sempre legittima e consentita.

Il progetto dell'impianto "Flumini Mannu" insiste su aree classificate come agricole (Zone E) e il Comune non dispone nel suo strumento urbanistico di aree apposite destinate alla realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile.

Quanto sopra riportato:

1. Smentisce la classificazione dell'opera in progetto, impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, come *impianto di tipo "Industriale"* e quindi incompatibile con la zona agricola del PdF di Villasor;
2. Prova la coerenza dell'intervento proposto con la destinazione urbanistica prevista dal PPR Sardegna e dallo strumento urbanistico locale, in quanto gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile possono essere costruiti in zone agricole (art. 7, comma 1 D.Lgs. 387/2003);
3. Nega la necessità di una *"variante allo strumento urbanistico generale, da assoggettare propeedeuticamente a verifica di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica)"*.

Per quanto riguarda i **vincoli dei fiumi circostanti** all'area di progetto (Rio Gora Piscina Manna, tutelato ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 42/2004, Canale Rio Nou, Gora S'Acqua Frisca e Riu Porcus, tutelati ai sensi dell'art. 143 D.Lgs. 42/2004 e conseguentemente art. 17, comma 3, lettera h, delle NTA del PPR), si ricorda che gli stessi sono stati tenuti in considerazione e trattati espressamente nella relazione paesaggistica redatta ed allegata al progetto (codice documento RELPAESAG001).




Figura 1: della Relazione Paesaggistica (RELPAESAG001)

Per quanto le **strade indicate ricadenti all'interno dell'area d'impianto** si precisa quanto segue.

Le strade individuate sono:

1. "Strada comunale di Samassi";
2. "Strada comunale di Serramanna";
3. "Strada vicinale de Campunga";
4. "Strada vicinale de Giviamolas";
5. "Strada comunale di Vallermosa" (o "Bia Montis");
6. "Strada vicinale S'acqua Callenti";
7. "Strada Casteddu";
8. "Strada Comunale Decimoputzu-Villacidro" (o "Bia Montangia").

Alcune delle suddette strade sono riportate nella CTR (Carta Tecnica Regionale), nello specifico: Strada Comunale Decimoputzu-Villacidro (color magenta Figura 2), Strada Comunale di Samassi e Strada Comunale di Serramanna (color blu Figura 2).




Figura 2: Strade Comunali riportate sulla CTR

Nella cartografia catastale del comune di Villasar sono riportate ulteriori strade rispetto a quelle citate, ovvero: "Strada Comunale Decimoputzu-Villacidro", "Strada comunale di Samassi", "Strada vicinale de Campunga", "Strada vicinale de Giviamolas", "Strada comunale di Vallermosa" o "Bia Montis", "Strada vicinale S'acqua Callenti" e "Strada Casteddu" (Figura 3).

La situazione "reale/attuale" risulta però differente da quella cartografata: molte delle strade non sono più presenti ed altre hanno cambiato il loro tracciato.

La strada "Decimoputzu-Villacidro" (o "Bia Montangia") è stata valutata quella più importante per la presentazione di un progetto di deviazione della stessa, essendo presente in entrambe le cartografie e nello stato attuale dei luoghi.

Dalle immagini che si riportano si possono riconoscere anche la Strada comunale di Samassi e la Strada vicinale di Giviamolas, per le quali verrà presentata una proposta di deviazione da concordare con il Comune di Villasar.

Le strade comunali di Serramanna e Samassi intersecheranno, nella zona sud-est dell'impianto, quello che è stato ipotizzato essere il nuovo tracciato della strada comunale Decimoputzu-Villacidro.

Per quanto riguarda la strada comunale di Samassi e la strada vicinale di Giviamolas, nella parte nord-nord ovest dell'area d'impianto, si proporrà un unico percorso che le ricolleggi alla strada Decimoputzu-Villacidro.

Ovviamente, come ricordato dal Comune stesso, a tempo debito saranno seguite tutte le procedure dovute ("...richiedere la rispettiva sdemanializzazione, e unitamente proporre un

ulteriore studio degli eventuali percorsi alternativi, da concertare con il Servizio del Patrimonio comunale, e che comporteranno anche l'aggiornamento del Piano Particellare delle aree da occupare e/o da espropriare.”).




Figura 3: Strade Comunali riportate sulla cartografia Catastale



Figura 4: Ortofoto - Stato attuale area intervento e punti delle prese fotografiche




Figura 5: Strade Comunali riportate sul Catastale sovrapposte alla Ortofoto




Figura 6: Strade Comunali riportate sul Catastale sovrapposte alla Ortofoto



Figura 7: PV 1: vista dal ponte sul Riu Nou



Figura 8: PV 2 - Area Impianto




Figura 9: PV 3 - Area Impianto




Figura 10: PV 4 - Imbocco Strada Comunale di Serramanna come cartografata sulla CTR




Figura 11: PV 4 - Imbocco Strada Comunale di Serramanna come cartografata sulla CTR: si noti che la stessa è chiusa con un cancello in ferro.




Figura 12: PV 5 - Imbocco Strada Comunale di Serramanna, nuovo tracciato




Figura 13: PV 5 - Imbocco Strada Comunale di Serramanna, nuovo tracciato




Figura 14: PV 6 - Strada Comunale Giviamolas




Figura 15: PV 7 - Strada Comunale di Samassi




Figura 16: PV 7 - Strada Comunale di Samassi, vista nord




Figura 17: PV 7 - Strada Comunale di Samassi, vista sud

In riferimento a quanto osservato sotto il "Profilo Ambientale", si tiene a precisare che la Deliberazione Giunta regionale n. 5/25 del 29 gennaio 2013 è relativa ad un "analogo progetto ubicato sostanzialmente nel medesimo sito" e stabiliva di sottoporre lo stesso all'ulteriore procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), non dichiarandone l'inammissibilità/improcedibilità.

"Delibera RAS 34/33 del 07/08/2012 - Allegato B - Articolo 4 (Casi di inammissibilità/improcedibilità)

1. A seguito della presentazione dell'istanza, qualora si rilevasse l'esistenza di vincoli tali da comportare l'inammissibilità dell'intervento per evidente contrasto con disposizioni di legge e regolamentari o con indirizzi di pianificazione regionale, il procedimento non viene avviato e il Servizio SAVI ne dà comunicazione al Proponente con la relativa motivazione. Il Servizio SAVI procede con analogo comunicazione qualora l'inammissibilità/improcedibilità sia accertata dopo l'avvio del procedimento di cui all'art. 5."

Ciò, da sé, risponde alle osservazioni riguardanti la classificazione dell'area secondo quanto normato nel PPR e la non veridicità dell'affermazione "risulta evidente che la destinazione e l'intervento previsti dal progetto sono in aperto contrasto con le previsioni di PPR".

Inoltre, esaminando la succitata delibera, non v'è chi non veda come la Regione Sardegna abbia motivato le proprie determinazioni limitandosi a valutare solo alcuni tra i tanti interessi in gioco senza aver affatto colto la peculiarità della situazione caratterizzata dalla "compresenza di molteplici interessi, pubblici e privati, aventi tutti dignità costituzionale; da

un lato la tutela del paesaggio, dall'altro la tutela dell'ambiente, della salute, dello sviluppo sostenibile e dell'iniziativa economica privata che si intendono perseguire mediante lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili e non inquinanti...in ordine alle quali non vanno trascurate le finalità di interesse pubblico come la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente, oggetto di precisi impegni internazionali assunti dallo Stato Italiano e recepiti dall'ordinamento statale" (TAR Sardegna, I, 14.1.2011 n.37).

Un maggiore corredo motivazionale, frutto di una doverosa approfondita valutazione e comparazione degli interessi coinvolti, era assolutamente necessario, e non solo opportuno, in forza del condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui *"Il concetto di impatto ambientale implica necessariamente che le opere da valutare abbiano un'incidenza sugli elementi naturalistici del territorio, modificandolo in misura più o meno invasiva e penetrante: la valutazione tende, dunque, a stabilire se le alterazioni conseguenti alla sua realizzazione possano ritenersi accettabili alla stregua di un giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali, dall'altro, dell'interesse pubblico alla esecuzione dell'opera" (Cons.St., VI, 18.1.2006 n.129; VI, 16.3.2005 n.1102; VI, 26.8.2003)*

Come è noto, la tecnologia del solare termodinamico dal 2006 ad oggi ha fatto grandi passi in avanti tanto che il Legislatore nazionale ha provveduto con tre decreti successivi (Decreto 11.4.2008; D. Lgs 3.3.2011 n. 28 e D.M. Sviluppo economico 6.7.2012) ad adeguare gli incentivi e ad aumentare fino a 2.500.000 metri quadrati la superficie captante, cioè la potenza elettrica incentivabile complessiva.

Si vuol significare, in altre parole, che non v'è spazio per una battaglia retrograda e preconcepita contro le nuove forme di energia pulita, mentre sussistono tutte le condizioni per un rapido sviluppo di questa nuova tecnologia che può portare grandi benefici economici ed ambientali alla Regione Sardegna, dove sono ancora largamente diffusi vecchi impianti di generazione elettrica ad olio o a carbone, in parte assai obsoleti ed altamente inquinanti, per una potenza complessiva lorda superiore a 3.500 MW.

Anche se ci volessimo limitare a considerare il solo aspetto regionale della questione, la Sardegna è obbligata dalle leggi nazionali, che recepiscono direttive europee di rango costituzionale, ad aumentare sostanzialmente al 2020 la propria produzione elettrica da fonti rinnovabili, riducendo nel contempo in modo sostanziale le emissioni in atmosfera legate alla produzione elettrica da fonti fossili. Ciò per evitare i gravi problemi alla salute umana ed all'ambiente, legati alle emissioni inquinanti, come la recente inchiesta della Magistratura sulla centrale termoelettrica di Vado Ligure dimostra, ma anche per ottemperare (per la propria quota, "Decreto Burden Sharing") a precisi accordi internazionali sottoscritti dall'Italia in sede di unione Europea.

Infatti, i dati ufficiali della produzione elettrica sarda più recenti relativi al 31/12/2012 dicono quanto segue:

- Produzione totale: 13.557 GWh;
- Consumi interni: 10.999 GWh;
- Esportazioni: 2.347 GWh;
- Produzione da fonti fossili: 11.012 GWh (pari all'81,2% del totale);
- Produzione di energia rinnovabile: 2.545,6 GWh (pari a circa il 18,8% del totale).

Il Decreto 15 marzo 2012 "Burden sharing" ha assegnato alla Sardegna il compito di abbattere le emissioni inquinanti da produzione elettrica e di calore del 17,8% da qui al 2020, per mezzo dello sviluppo delle fonti rinnovabili. Al 2013 la Sardegna era solo all'8,4% di tale obiettivo, cioè in fortissimo ritardo sulla quota assegnata dal livello nazionale, nel momento della suddivisione fra le regioni degli impegni di riduzione complessiva assunti dall'Italia a livello europeo. Per raggiungere l'obiettivo assegnato dal Decreto "Burden Sharing" è necessario che la Sardegna, alla data del 2020, sia in grado di produrre 3.226 GWh di energia elettrica annui aggiuntivi da fonti rinnovabili. Ciò vuol dire costruire nuova capacità di generazione elettrica da fonte rinnovabile pari a +1.506 MW. La lentezza e l'incertezza dei procedimenti autorizzativi, soggetti ai variabili umori della politica locale, rende tali obiettivi assai difficili da raggiungere; nel qual caso la legge impone misure drastiche fino al commissariamento della Regione.

Quella proposta è una tecnologia unica a livello mondiale, assolutamente pulita e rispettosa dell'ambiente, sviluppata da un gruppo di scienziati e ricercatori italiani guidati dal premio Nobel prof. Carlo Rubbia, coperta da decine di brevetti internazionali, sviluppata dall'ENEA e che può dare grandi ritorni in termini di investimenti ed occupazione stabile sul territorio, aprendo una importante prospettiva anche per le esportazioni italiane di impianti e tecnologie in tutti i paesi limitrofi del mediterraneo (Nord Africa, Paesi del Golfo, Arabia Saudita) ed in generale in tutta la "sun belt" del mondo.

A tal proposito va ricordato che non solo il Giappone è interessato, come visto, a tale nuove tecnologie ma anche l'Arabia Saudita che ha varato, proprio di recente, un piano ventennale di costruzione di centrali elettriche solari termodinamiche da 25.000 MW per sostituire, in tale arco di tempo, tutte le attuali centrali termoelettriche ad olio combustibile.

E' evidente, allora, come il futuro anche del nostro paese passi per uno sviluppo ecosostenibile di cui l'impianto che ci occupa rappresenta un concreto esempio che non può e non deve essere osteggiato per anacronistiche ed ingiustificate battaglie di retroguardia.

Facendo riferimento al "**rilevante numero di impianti finalizzati alla produzione di energia rinnovabile**", nello Studio d'Impatto Ambientale (SIA) si sono individuati n.2 impianti (Serre Fotovoltaiche "Su Scioffu" -esistenti- e Impianto Termodinamico "Sardinia Green Island" di Vallermosa -in progetto-), che per dimensione (estensione e/o potenza elettrica) possono essere considerati simili a quello proposto, ed esposti quelli che sono

stati ritenuti gli impatti cumulativi derivanti dalla costruzione della nuova centrale termodinamica solare "Flumini Mannu".

Per quanto riguarda l'impianto solare termodinamico di Vallermosa, di cui molto si è parlato sui giornali sardi ed anche nazionali, quando il progetto fu presentato alla Regione Sardegna la normativa regionale vigente all'epoca non prevedeva, per potenze termiche inferiori a 50 MW termici, né la procedura di sottoposizione del progetto a "screening ambientale" né la procedura di VIA.

Su tale progetto la Regione Sardegna non risulta si sia mai ufficialmente pronunciata e dopo una attesa di molti mesi, se non di anni, il promotore dell'iniziativa, ha fatto ricorso al TAR contro la Regione stessa per avere una risposta. Oggi la questione è dunque demandata alla Autorità Giudiziaria Amministrativa e non sono prevedibili né il tempo né l'esito del giudizio, atteso il fatto che una sentenza del TAR, qualunque essa sia, è appellabile in sede di Consiglio di Stato. D'altra parte è impensabile che un imprenditore impegni decine di milioni di euro nella costruzione di un'opera che una eventuale sentenza del Consiglio di Stato potrebbe anche dichiarare illegittima e dunque da rimuovere.

Da quanto detto risulta che all'esito del giudizio si saprà se, come e con quale procedura, il progetto di cui trattasi potrà o meno riprendere il suo percorso autorizzativo.

Ci sembra doveroso segnalare che gli incentivi previsti dalla legge per questo tipo di impianti scadono il 31/12/2015 (D.M. 11 Aprile 2008 come modificato dall'art. 28 D.M. 6 luglio 2012) e per potervi accedere è necessario che l'impianto sia stato completamente realizzato, sia in esercizio operativo e sia stato connesso alla rete.

Ad oggi l'impianto di Vallermosa, per ragioni connesse ai tempi tecnici di autorizzazione e costruzione è di fatto non più realizzabile. Ovviamente diamo per scontato che senza incentivi, impianti di questo genere non siano sostenibili economicamente in quanto, pur promettenti, sono ancora allo stadio iniziale di sviluppo della tecnologia.

Per quanto riguarda il citato permesso di ricerca di risorse geotermiche della SARAS SpA ("**IGIA RISORSE GEOTERMICHE**" della Società Saras S.p.A. - **Determinazione del Direttore del Servizio attività estrattive e recupero ambientale della Regione autonoma della Sardegna del 20 giugno 2013**), esso coinvolge un'area geografica molto vasta (127,56 km²) e non comporta necessariamente azioni dirette su tutta la superficie richiesta. Zone protette o soggette a vincoli paesaggistici o interessate da altri interventi classificati come di *pubblica utilità* possono rientrare nell'area richiesta per una continuità dei limiti del permesso di ricerca, ma esse non saranno interessate da attività di perforazione e/o registrazione sismica.

Inoltre, si deve ricordare che il permesso di ricerca è cosa ben diversa dal permesso di coltivazione di risorse geotermiche, che richiede un'ulteriore e specifica procedura di VIA ed autorizzazione unica.



Figura 18: Area permesso di ricerca risorse geotermiche "IGIA RISORSE GEOTERMICHE" Saras SpA

Distinti Saluti

Macomer, 27/03/2014

Firma

Per la **FLUMINI MANNU LTD**

Il rappresentante

Luciano Lussorio Viridis

FLUMINI MANNU LIMITED
Corso Umberto I, 226 - 08015 Macomer (NU)
P.IVA e C.F. 01423880911

DGpostacertificata

Da: PEC - energogreen.com [pec@pec.energogreen.com]
Inviato: venerdì 28 marzo 2014 11:03
A: dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it
Cc: Loretta energogreen; Luciano Viridis; Tiziano Group S.p.a.
Oggetto: D_VIP: 2606 Controdeduzioni Osservazioni Comune di Villasor
Allegati: FM_ControdeduzioniMarzo2014_Comune Villasor_firm.pdf; ATT00383.htm; pastedGraphic.jpg; ATT00386.htm

Buongiorno,
si trasmettono in allegato le controdeduzioni alle osservazioni inviateVi da parte del Comune di Villasor, Area Tecnica-Servizio Urbanistica e Gestione Territorio (Vs, prot. DVA-2014-0002299 del 29/01/2014).

Con l'occasione si porgono,
Distinti Saluti